



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **1848/2020** promossa da:

(C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. LO  
MANTO GIANCARLO e dell'avv. ANICETTI VALENTINA, con elezione di domicilio in \_\_\_\_\_

**PARTE RICORRENTE**

contro

(C.F. \_\_\_\_\_)

**PARTE RESISTENTE CONTUMACE**

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 5.08.2020, \_\_\_\_\_ quale unica erede del defunto fratello  
(per parte di madre) \_\_\_\_\_ deceduto in data 4.06.2019), ha esposto e dedotto:

- a) che il proprio fratello aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di \_\_\_\_\_  
dal 1.12.2015 al 4.06.2019 (data del suo decesso; v. doc. n. 1 del fascicolo di parte), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, *full time*, con inquadramento nel I livello CCNL Trasporto Merci e Logistica e qualifica di impiegato (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte);
- b) che la società datrice di lavoro non provvedeva alla liquidazione del TFR e delle competenze di fine rapporto, a seguito della sua cessazione per morte del lavoratore, nonostante le richieste in tal senso dell'erede, con lettere del 1.08.2019, 24.10.2019, 7.11.2019 (v. doc. n. 5, 6, 7 del fascicolo di parte);
- c) di avere inutilmente promosso il tentativo di conciliazione dinnanzi alla Commissione di Conciliazione costituita presso l'ITL di Firenze (v. doc. n. 8 e 9 del fascicolo di parte);
- d) che la società datrice di lavoro non aveva mai corrisposto al lavoratore, per l'intero periodo, la tredicesima e la quattordicesima mensilità;



- e) che la società datrice di lavoro aveva corrisposto solo in parte la retribuzione per la mensilità di aprile 2019 (avendo corrisposto soltanto 1.900 euro);
- f) che la società datrice di lavoro non effettuava il pagamento della retribuzione dei mesi di maggio e giugno 2019;
- g) che la società datrice di lavoro non adeguava la retribuzione minima a fronte degli incrementi retributivi previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro (v. doc. n. 3 e 4 del fascicolo di parte) e liquidava gli importi relativi agli istituti indiretti della retribuzione (ferie, festività, permessi, ecc.) in misura inferiore al dovuto, come da consulenza contabile di parte di cui al doc. n. 10 del proprio fascicolo, che evidenziava un credito di complessivi euro 60.945,69 lordi (di cui euro 18.704,77 dovuti a titolo di TFR), quantificato sulla base delle previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro e degli elementi presenti nelle buste paga versate in atti (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte).

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: *"A) accertare e dichiarare il diritto della signora \_\_\_\_\_ in proprio e nella qualità di erede unica del fratello signor \_\_\_\_\_ deceduto il 4.6.2019, a percepire le somme ad esso dovute dal suo datore di lavoro \_\_\_\_\_ p.iva e c.f. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in ( \_\_\_\_\_ per i titoli di cui in narrativa per una somma complessiva di € 60.945,69 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa; B) per l'effetto condannare il suddetto consorzio a corrispondere alla ricorrente nelle predette qualità e per i suddetti titoli la somma di € 60.945,69 o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo; Con vittoria di spese e onorari di giudizio, spese generali del 15% oltre IVA e CPA come per legge"*.

Nonostante la regolarità della notifica (perfezionatasi in data 8.02.2021), \_\_\_\_\_ non si è costituita in giudizio (pur avendo depositato, in data 6.05.2021, una istanza di visibilità del fascicolo telematico) e ne è stata dichiarata la contumacia, con ordinanza del 16.07.2021.

La causa è stata istruita con la sola documentazione prodotta da parte ricorrente ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

Parte ricorrente ha documentato la propria qualità di erede del defunto \_\_\_\_\_ (deceduto il 4.06.2019, come da estratto dell'atto di morte prodotto con il doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente) mediante la produzione della dichiarazione di successione (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte ricorrente) e della nota di trascrizione allegata alle note del 19.07.2021 (registro generale n. 27375, registro



particolare n. 19379 presentata al n. 209 del 22.06.2021, Agenzia delle Entrate di Firenze, relativa alla trascrizione dell'accettazione, da parte dell'erede ricorrente, dell'intero patrimonio del fratello defunto

È, inoltre, documentale la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e *full time* intercorso tra il defunto e la società resistente, dal 1.12.2015 al 4.06.2019 (data della cessazione per l'intervenuto decesso del lavoratore), con inquadramento nel I livello CCNL Trasporto Merci e Logistica e qualifica di impiegato (si vedano, sul punto, le buste paga di cui al doc. n. 11 del fascicolo di parte ricorrente, prodotte per il periodo dicembre 2015-giugno 2019).

A fronte della documentata qualità di erede del fratello defunto e della documentata sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato intercorso tra il *de cuius* e la resistente, dal 1.12.2015 al 4.06.2019, la ricorrente ha allegato l'inadempimento del datore di lavoro delle obbligazioni, sullo stesso incombente, di pagamento della tredicesima e della quattordicesima mensilità per l'intera durata del rapporto di lavoro, della retribuzione dei mesi di aprile (saldo), maggio e giugno 2019, dell'importo *una tantum* previsto per il rinnovo contrattuale del 2018, degli adeguamenti contrattuali di paga base via via previsti dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, delle spettanze di fine rapporto e del TFR, quantificando le somme dovute sulla base dei predetti titoli in complessivi euro 60.945,69 lordi (di cui euro 18.704,77 lordi dovuti a titolo di TFR).

Detta quantificazione è stata operata sulla base della produzione dei CCNL applicati al rapporto di lavoro *ratione temporis* (si vedano, in particolare, gli artt. 18 e 19, relativi al calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, e 37, relativo al calcolo del TFR, il quale prevede che il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e che la retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del T.F.R. è quella composta dai seguenti elementi: minimo tabellare; aumenti periodici di anzianità; aumenti di merito o superminimi; premi di operosità previsti dagli accordi integrativi locali di cui all'art. 45 del c.c.n.l. 1° marzo 1991 (c.c.n.l. trasporto merci); erogazioni di cui all'art. 38, salvo che l'esclusione dal T.F.R. sia prevista dagli accordi di secondo livello; eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste; 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità; parte retributiva della trasferta a norma dell'art. 62 della Sezione prima della Parte speciale (c.c.n.l. trasporto merci); indennità di lavoro notturno a norma del precedente art. 16; eventuale terzo elemento di cui al punto 6 dell'art. 61 della Sezione prima della Parte speciale (c.c.n.l. trasporto merci); nonché delle buste paga versate in atti - dalle quali emerge l'erogazione mensile, costante e continuativa a favore del lavoratore di un premio variabile (erogato in misura tale da consentire il raggiungimento della cifra netta mensile di euro 3.800, del quale occorre tenere conto ai fini del calcolo del TFR e della tredicesima e quattordicesima mensilità) -, delle contabili di accredito della quota parte degli stipendi sui due conti





correnti intestati al lavoratore e della consulenza tecnico-contabile di parte (elaborata in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile, tenuto conto della documentazione di provenienza datoriale versata in atti), con allegati analitici conteggi (v. doc. n. 3, 4, 10, 11, 13, 14 del fascicolo di parte ricorrente).

Ora, trattandosi di voci retributive aventi carattere ordinario (ovvero di differenze retributive per paga base sulla scorta degli adeguamenti periodici previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, *una tantum*, 13° e 14° mensilità, retribuzioni dei mesi di aprile, maggio e giugno 2019, competenze di fine rapporto e TFR), sulla base dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere della prova (v. Cass, S.U. sent. n. 13533/2001), si ritiene che parte ricorrente abbia assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare la propria qualità di erede del fratello defunto ed il titolo contrattuale sul quale le proprie domande si fondano (ovvero la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno intercorso tra il *de cuius* e la datrice di lavoro resistente) e di specificamente allegare l'inadempimento della controparte delle obbligazioni di pagamento dei suindicati titoli retributivi sulla stessa incombenti; per contro, la resistente, alla quale, come debitrice, spettava la prova del fatto estintivo (il pagamento) ovvero di quello modificativo od impeditivo, restando contumace non ha assolto all'onere che le competeva in ordine all'adempimento delle proprie obbligazioni, con riferimento ai titoli retributivi dedotti in causa (aventi carattere ordinario), né, più in generale, ha svolto alcun tipo di difesa a confutazione dei fatti costitutivi dell'*an* e del *quantum* della domanda.

Conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento, a favore della ricorrente, della somma complessiva di euro 60.945,69 lordi (di cui euro 18.704,77 dovuti a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione, per i titoli e le ragioni suindicati.

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

#### **Spese**

Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 37/2018 (causa di lavoro, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente espletata dalle parti).

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione, istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, della somma complessiva lorda di euro 60.945,69 (di cui euro 18.704,77 dovuti a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione monetaria, per i titoli e le ragioni di cui in parte motiva;



Sentenza n. 210/2022 pubbl. il 25/03/2022  
RG n. 1848/2020

- condanna parte resistente al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato.

Sentenza resa *ex art.* 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 25 marzo 2022

Il Giudice  
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri

